REGOLAMENTO (CE) N. 232/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1995

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1995 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1389/94 della Commissione [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1850/94 [2], che stabilisce per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi sul commercio tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1389/94, sono stati fissati i quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie della Bulgaria e della Romania che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995; che, dati i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli di importazione, è possibile soddisfare interamente le domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 3 al 13 gennaio 1995 nel quadro del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 1389/94 sono interamente soddisfatte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 16.
[2] GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 24.